

## SENTENZA

Cassazione civile sez. I - 26/05/2004, n. 10102

## Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Antonio	Saggio	- Presidente -
Dott. Ugo	Vitrone	- Consigliere -
Dott. M.Gabriella	Luccioli	- Consigliere -
Dott. Giuseppe V.A.	Magno	- Cons. Rel. -
Dott. Massimo	Bonomo	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al R.G. n. 24122/01, proposto da:

F.V. elettivamente domiciliato in Roma, via Valle Viola  
n.38, presso

l'Avvocato Ranieri Roda che lo rappresenta e difende  
per procura

speciale a margine del ricorso

-

ricorrente -

contro

D.F. elettivamente domiciliata in Roma, via G. G.  
Belli, n. 36,

presso l'Avvocato Maria Teresa Savino che la rappresenta  
e difende

per procura speciale in calce al controricorso

controricorrente -

e sul ricorso incidentale iscritto al R.G. n. 27259/01,  
proposto da:

D.F. come sopra domiciliata, rappresentata e difesa

ricorrente  
incidentale -

contro

F.V. , come sopra domiciliato, rappresentato e difeso

controricorrente al ricorso  
incidentale -

avverso la sentenza n. 3620/00 della Corte d'appello  
di Roma,

pronunziata fra le stesse parti e depositata il 17.11.2000;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 2

febbraio 2004 dal relatore Cons. Giuseppe Vito Antonio  
Magno;

Udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale,  
l'Avvocato

Maria Carsana, per delega;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott.

Antonio Martone, che ha chiesto il rigetto di entrambi i  
ricorsi.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione davanti al tribunale di Roma, notificato il 4.3.1991, D.F. premesso di aver convissuto dal 1983 al 1988 con F.V. , dal quale aveva avuto due figli, nati rispettivamente nel 1984 e nel 1988, chiese che fosse dichiarato l'obbligo dell'ex convivente di provvedere al mantenimento dei suddetti figli, all'epoca entrambi minorenni, e che, per l'effetto, egli fosse condannato ad assicurare alla prole una casa d'abitazione, a corrisponderle, a titolo di mantenimento per detti figli, la somma mensile di Lire 10.000.0.00, oltre agli arretrati, indicativamente quantificati in Lire 90.000.000.

Il tribunale, con sentenza depositata il 9.12.1995, tenuto conto del parziale riconoscimento, da parte del F.V. , di quanto richiesto dalla D.F. e degli elementi di prova acquisiti, indicanti le di lui buone condizioni economiche, determinò in Lire 2.500.000, a partire dalla domanda, ed in Lire 2.650.000, a partire dalla decisione, l'assegno mensile di mantenimento per i figli; condannò, inoltre, il F.V. a corrispondere alla D.F. la somma di Lire 50.000.000 a titolo di arretrati, oltre gl'interessi a decorrere dalla data della decisione, ed a pagare le spese di giudizio.

Avverso tale sentenza propose appello lo chiedendone la riforma sui punti relativi all'assegno ed agli arretrati, di cui chiese stesso F.V. , la riduzione, rispettivamente, a Lire 1.500.000 mensili ed a Lire 15.000.000; con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.

La D.F. resistette al gravame e propose appello incidentale, con cui chiese l'aumento dell'assegno mensile fino a Lire 6.000.000 e della somma asseritamente dovutale per arretrati fino a Lire 350.000.000; chiese inoltre l'assegnazione della casa in cui abitava coi figli - la cui nuda proprietà apparteneva a terza persona, mentre ella stessa e l'ex convivente ne avevano l'usufrutto, in ragione del 50% ciascuno - e la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.

In corso di causa la D.F. insistette, con ricorsi ai sensi dell'articolo 700 c.p.c., nella richiesta di assegnazione della casa, segnalando il pericolo di pregiudizio per i figli qualora fosse stata accolta la domanda, proposta dal F.V. in separato giudizio, di scioglimento della comunione sull'usufrutto e di godimento separato di metà di detta casa. La corte territoriale rigettò tali ricorsi, avendone ritenuti insussistenti i presupposti legali; quindi, acquisita ulteriore documentazione inerente la capacità economica del F.V. con sentenza depositata il 17.11.2000, notificata l'11.6.2001, condannò quest'ultimo, in parziale riforma della decisione di primo grado, a versare mensilmente a D.F. ed a decorrere dall'ottobre 2000, quale contributo per il mantenimento dei due figli, la somma di Lire 3.000.000, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT; fermo restando, per il passato, quanto stabilito dai primi giudici. Assegnò, inoltre, alla D.F. genitore affidatario dei figli minorenni, la casa d'abitazione e pose a carico del F.V. le spese di giudizio.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso, con un solo motivo, F.V.

Resiste, e propone ricorso incidentale, pure con un solo motivo, D.F. ; cui replica, mediante controricorso, il F.V.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Devesi preliminarmente disporre, ai sensi dell'articolo 335 c.p.c., la riunione dei due ricorsi, principale ed incidentale.

Con l'unico motivo del ricorso principale F.V. censura la sentenza impugnata, ai sensi dell'articolo 360, 1° co., nn. 3 e 5, c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'articolo 155, 4° co., c.c. e per insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, costituito dall'assegnazione a D.F., genitore convivente coi figli minorenni, della casa in cui aveva abitato l'intero nucleo familiare.

Lamenta che la corte di merito abbia assunto tale decisione senza adeguata motivazione, utilizzando l'interpretazione sistematica adottata dalla sentenza n. 166/1998 della corte costituzionale, intervenuta nelle more del giudizio, ma omettendo di considerare, in violazione della suddetta norma del codice civile, che egli medesimo è titolare del 50% dell'usufrutto e che il sacrificio di tale posizione soggettiva - non imposto dalla legge categoricamente, ma solo preferibilmente e se possibile - a favore del genitore cui sono affidati figli minorenni (o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti) sarebbe ingiustificato nella specie, stante la comoda divisibilità della casa.

Il motivo è infondato e, sotto un diverso profilo, inammissibile.

Il giudizio d'infondatezza riguarda, innanzitutto, l'asserita violazione di legge, con riferimento all'articolo 155, 4° co., c.c., concernente l'attribuzione giudiziale del diritto di (continuare ad) abitare nella casa familiare al coniuge cui sono affidati i figli minorenni o che conviva con figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti per motivi indipendenti dalla loro volontà.

Tale diritto - da ritenersi esteso al convivente di fatto in virtù della citata sentenza interpretativa di rigetto n. 166/1998 della corte costituzionale, che fa leva sul principio di responsabilità genitoriale, immanente nell'ordinamento e ricavabile dall'interpretazione sistematica degli articoli 261 (che parifica doveri e diritti del genitore nei confronti dei figli legittimi e di quelli naturali riconosciuti), 147 e 148

(comprendenti il dovere di apprestare un'idonea abitazione per la prole, secondo le proprie sostanze e capacità) c.c., in correlazione all'articolo 30 della Costituzione - è attribuito dal giudice al coniuge (o al convivente), qualora ne sussistano i presupposti di legge, con giudizio di carattere discrezionale (Cass. nn. 376/1999, 10797/1998, 10538/1996), non suscettibile di sindacato in sede di legittimità (Cass. n. 9163/1995) se logicamente ed adeguatamente motivato.

Si tratta, in ogni caso, dell'applicazione di una norma eccezionale (Cass. nn. 6557/1997, 652/1996) che consente di comprimere temporaneamente, fino al raggiungimento della maggiore età o dell'indipendenza economica dei figli, il diritto di proprietà o di godimento di cui sia titolare o contitolare l'altro genitore, in vista dell'esclusivo interesse della prole alla conservazione, per quanto possibile, dell'habitat domestico anche dopo la separazione dei genitori (Cass. nn. 12083/1995, 8667/1992, 11788/1990).

Risulta, pertanto, conforme alla legge, qualora ne ricorrano le condizioni, disporre che il genitore, legittimo o naturale, adempia in forma specifica, con sacrificio temporaneo del proprio diritto reale (nel caso di specie, contitolarità di usufrutto) o di godimento, il dovere di apprestare idonea dimora, secondo le proprie capacità economiche, alla prole.

La corte di merito, d'altra parte, ha inteso positivamente escludere - ritenendola incongrua rispetto al fine di garantire ai figli la continuità dell'habitat domestico - l'eventualità di ridurre l'abitazione ad una metà di quella finora goduta, ponendo in evidenza la necessità di evitare "i rischi connessi alla divisione giudiziale dell'usufrutto": rischi non attinenti all'esercizio, indubbiamente lecito, del diritto del ricorrente di chiedere ed ottenere in separato giudizio detta divisione, bensì alla realizzazione dell'obiettivo proprio di questo giudizio, consistente nella conservazione di una dimora idonea per la prole, anche con sacrificio (temporaneo) del diritto paterno, qualunque possa essere l'esito della causa introdotta al fine di attuare la divisione dell'usufrutto.

In conclusione, l'assegnazione della casa familiare ai figli ed all'ex convivente del ricorrente principale, con sacrificio temporaneo del suo diritto di usufrutto al 50% su detto immobile, non viola alcuna disposizione di legge.

Sotto il profilo dell'insufficienza o contraddittorietà della motivazione, che consisterebbe, secondo il ricorrente principale, nell'aver la corte di merito

omesso di valutare, previa adeguata indagine, e di giustificare la necessità di assegnare l'intera abitazione, anziché la metà di essa, il motivo di ricorso è pure infondato, giacché tale valutazione esiste, essendo insita nel fatto di avere il giudice a quo ritenuto - come si è sopra accennato - che la divisione a metà dell'abitazione (sia pure "comodamente" eseguibile, dal punto di vista materiale) avrebbe costituito un rischio per il conveniente soddisfacimento del diritto dei figli alla conservazione dell'habitat domestico.

Quanto ai profili critici riferibili alla congruità di tale statuizione, rispetto alle risultanze processuali, il motivo è inammissibile, non essendo dato al giudice di legittimità sindacare la valutazione degli elementi di fatto operata dal giudice di merito per addivenire, con argomentazione esente da vizi logici, alla conclusione censurata (S.U. n. 13045/1997; Cass. nn. 4667/2001, 14858/2000, 4916/2000).

Per le ragioni esposte, il ricorso principale deve essere rigettato.

Anche il ricorso incidentale, proposto da D.F., risulta infondato.

Con l'unico motivo addotto, la sentenza della corte d'appello di Roma è censurata, ai sensi dell'articolo 360, 1° co., n. 5, c.p.c., per avere confermato, con motivazione giudicata del tutto carente o insufficiente e contraddittoria, la condanna del F.V. , pronunciata dal tribunale, al pagamento degli arretrati nella misura di Lire 50.000.000, a fronte della somma ben più alta (Lire 350.000.000) indicata da essa ricorrente.

Diversamente da quanto sostenuto col motivo di ricorso in esame, il giudice a quo ha congruamente - anche se implicitamente e indirettamente - motivato la conferma della decisione di primo grado quanto agli arretrati, giacché tale conferma è chiaramente giustificata dalla corte d'appello nell'atto di aumentare fino a Lire 3.000.000 mensili, "sulla base degli elementi di valutazione sopra specificati" (pensione, rendite ed altri redditi, analiticamente esaminati ed esposti), il contributo al mantenimento dei figli posto a carico del F.V. , e di attribuire ad essi ed alla madre l'intera casa familiare, obbligo espressamente ritenuto incidente in misura sensibile sull'adeguatezza della complessiva sistemazione economica data al nucleo, "fermo restando per il passato quanto stabilito dal tribunale di Roma".

Se inteso sotto altro aspetto, relativo alla congruità intrinseca, ovvero all'equità, di tale sistemazione economica rispetto alle risultanze processuali, il motivo di

ricorso risulterebbe inammissibile, per le stesse ragioni indicate nella trattazione relativa al motivo di ricorso principale.

Entrambi i ricorsi, in conclusione, debbono essere rigettati. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.

P. Q. M.

La Corte di Cassazione

Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 2 febbraio 2004.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 26 MAG. 2004